

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 dicembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA		
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 19.		
Interventi sulle partecipazioni societarie regionali. (19R00376).....	Pag.	1
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 20.		
Assesamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019 - 2021. (19R00377).....	Pag.	2
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 21.		
Misure regionali per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata. (19R00378).....	Pag.	4
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2019, n. 0119/Pres.		
Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria). (19R00359)...	Pag.	6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.		
Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27-quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (19R00360).....	Pag.	8
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2019, n. 0125/Pres.		
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141. (19R00361).	Pag.	11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2019, n. 0127/Pres.		
Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). (19R00362).....	Pag.	13
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2019, n. 0130/Pres.		
Regolamento di modifica al Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con D.P.Reg. 92/2019. (19R00363)	Pag.	15





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 19.

Interventi sulle partecipazioni societarie regionali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Anno 50, n. 13 - Parte I, del 7 agosto 2019)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, definisce interventi sulle partecipazioni societarie regionali, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017) e successive modificazioni e integrazioni, nel perseguimento degli obiettivi della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

Art. 2.

Interventi nel settore fieristico

1. Al fine del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, la Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.a., partecipata dalla F.I.L.S.E. S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 10, della l.r. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Ciclovía turistica della riviera ligure

1. La Regione promuove il rilancio della ciclovía turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovía tirrenica, mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell'apposita intesa, la F.I.L.S.E. S.p.a. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.a. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubbli-

co, operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.

Art. 4.

Modalità attuative

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. La lettera c) comma 1 dell'art. 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) nell'ambito della gestione dell'ATO, anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, interamente partecipate dagli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «enti di governo» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso Agenzie Locali di Mobilità.».

3. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «agli enti locali» sono inserite le seguenti: «, alle Agenzie Locali di Mobilità.».


4. Dall'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera c) dell'art. 7 della l.r. 33/2013, come sostituita dal presente articolo, non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 4, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 2.000.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».



Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 agosto 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00376

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 20.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019 - 2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - Anno 50 - n. 13 Il Supplemento del 7 agosto 2019*).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2018 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2019 è il seguente:

residui attivi: euro 1.906.137.927,46;

residui passivi: euro 1.791.404.478,03.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è rideterminato in euro 203.115.916,83.

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2019

Aumento per euro 50.175.764,70 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.055.144.241,32 in termini di cassa;

Anno finanziario 2020

Aumento per euro 9.054.335,26 in termini di competenza;

Anno finanziario 2021

Aumento per euro 9.554.335,26 in termini di competenza.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2019

Aumento per euro 50.175.764,70 in termini di competenza e diminuzione per euro 2.055.144.241,32 in termini di cassa;

Anno finanziario 2020

Aumento per euro 9.054.335,26 in termini di competenza;

Anno finanziario 2021

Aumento per euro 9.554.335,26 in termini di competenza.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021).

1. L'art. 4 della legge regionale n. 31/2018 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre firme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2009, 2014, 2015, 2016*). — 1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2019 nell'importo di euro 40.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 36.700.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;



c) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 32.100.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 36.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 16.444.500,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 8.776.463,44 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.308.971,43 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2019-2021, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2021 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».

Art. 6.

Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2018.

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, ammontano rispettivamente ad euro 320.841.400,98 ed euro 83.895.337,05.


2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2018 è pari a euro 76.159.783,76.

Art. 7.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2018

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2018 applicato con la presente legge risulta pari a euro 6.200.731,42 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2019
1	1	37.321,00
1	3	64.630,77
6	2	1.645,10
9	1	108.707,71
9	2	23.222,26
9	6	5.400,00
10	2	390.555,67
10	5	66.543,22
12	2	154.581,10
12	4	77.185,31
12	5	193.082,63
13	1	1.007.668,47
14	1	40.279,50
14	5	564.098,44
15	1	27.797,26
15	2	1.468.200,00
15	3	500.000,00
15	4	1.000.000,00
16	1	40.000,00
16	2	13.152,02
18	1	72.669,95
18	2	343.991,01



Art. 8.

Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2019 - 2021

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2019-2021, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 9.

Modifica all'allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019).

1. L'allegato I (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni) della legge regionale n. 30/2018 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 5 agosto 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00377

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2019, n. 21.

Misure regionali per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I Anno 50 - n. 13 del 7 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità


1. La Regione Liguria, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015 ed in coerenza con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2014-2020, promuove procedure di semplificazione al fine di consentire la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata, a partire dalle singole unità abitative. A tal fine la Regione adotta misure per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera del parco immobiliare del proprio territorio, nonché misure per l'aumento degli edifici a basso consumo energetico dotati di ambienti più salubri e confortevoli, a vantaggio della salute e del benessere degli occupanti e dell'intera comunità.

Art. 2.

Semplificazione delle procedure in materia di interventi di efficientamento energetico

1. Negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale o ad essa assimilabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, agibili e abitabili al momento dell'intervento qualora, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, l'intervento di efficientamento energetico produca un miglioramento pari ad almeno due classi nella scala delle classificazioni energetiche degli edifici, secondo la normativa di riferimento di livello nazionale e regionale, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico, sono ammessi, alternativamente o contestualmente:

a) una riduzione fino al 10 per cento dell'altezza minima interna ed una riduzione fino al 5 per cento della superficie minima abitabile;



b) per gli edifici, nel loro complesso o per singole parti, un aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché degli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati, senza che ciò costituisca aumento del volume della costruzione.

2. Il miglioramento energetico di cui al comma 1 deve essere certificato attraverso la presentazione degli Attestati di prestazione energetica (APE), rilasciati da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi di efficientamento energetico, dal confronto dei quali risulti il miglioramento di almeno due classi energetiche per l'unità abitativa oggetto di intervento.

3. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall'APE dell'unità abitativa, emesso secondo le normative di riferimento al momento dell'intervento, unitamente ad un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti degli interventi previsti sull'involucro e/o sugli impianti per l'immobile oggetto di intervento in relazione al suo miglioramento dal punto di vista della classificazione energetica.

4. A fine lavori deve essere consegnato agli uffici comunali competenti un APE post intervento che certifichi l'avvenuto miglioramento energetico dell'unità abitativa di almeno due classi, secondo quanto previsto al comma 1 articolo, nel rispetto della normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

5. La riduzione dell'altezza interna di cui al comma 1, è consentita sino ad un'altezza non inferiore a 2.40 metri o all'altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante o una sua parte non sia orizzontale.

Art. 3.

Azioni regionali

1. La Regione, di concerto con gli ordini e collegi professionali e le categorie del settore edile, promuove l'attivazione di percorsi formativi dedicati alla riqualificazione energetica, al risanamento ed alla ristrutturazione degli immobili per la riduzione delle emissioni inquinanti e adotta azioni finalizzate a sensibilizzare ed informare i cittadini e le categorie economiche interessate sui problemi delle emissioni inquinanti generate dagli edifici e sugli accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle.

2. La Regione, attraverso Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure (IRE S.p.a.) e con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, può predisporre l'adozione di linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, a supporto dell'applicazione della presente legge ed anche al fine di promuovere le migliori prassi per quanto riguarda la trasformazione di edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico.

3. La Regione definisce, altresì, all'interno del prezzario regionale dei lavori pubblici una sezione per gli interventi di edilizia sostenibile, con riferimento ai materiali innovativi ed ai materiali locali rinnovabili.

Art. 4.

Monitoraggio e clausola valutativa

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano a IRE S.p.a. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico sulle unità immobiliari eseguiti con le modalità di cui all'art. 2.

2. La Regione, tramite IRE S.p.a., valuta l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e realizzazione di edifici a basso consumo energetico.

3. A tal fine la Regione, tramite IRE S.p.a., trasmette al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, a partire dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto che documenta gli effetti ottenuti dalla presente legge e descrive rispettivamente:

a) il numero degli interventi realizzati in attuazione della presente legge e la loro distribuzione territoriale;

b) le caratteristiche edilizie e funzionali degli immobili interessati;

c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE e le stime del risparmio energetico conseguito.

4. IRE S.p.a. rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

5. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa rende pubblici i documenti che includono le valutazioni svolte.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 agosto 2019

Il Presidente: TOTI

19R00378



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2019, n. 0119/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 luglio 2019, n. 31)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'art. 4, comma 32, come modificato dall'art. 4, comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, e dall'art. 14, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, il quale prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa concedere, per il tramite delle camere di commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi, o usati a km 0, o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1 nuovi, o usati a km 0, o usati, con alimentazione elettrica;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria», emanato con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 081/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1190 del 12 luglio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:

«Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 4, comma 32 della legge regionale n. 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina e gasolio e per il conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria».



Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici», sono sostituite dalle seguenti: «o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a “km 0”, o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a “km 0” o usati, con alimentazione elettrica;

b) alla lettera b) le parole: «Euro 0 o Euro 1 o del veicolo a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3», sono sostituite da: «o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) veicoli Euro 4: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 98/69/CE B; 98/77/CE; 98/69/CE B; 1999/96/CE B; 1999/102/CE; 98/69/CE B; 2001/1/CE; 98/69/CE B; 2001/27/CE B; 2001/100/CE B; 2002/80/CE B; 2003/76/CE B; 2005/55/CE B1; 2006/51/CE; 2005/55/CE B1;

e-ter) veicoli Euro 6: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva; »;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) data di acquisto: data di firma, del contratto/proposta di acquisto o dell'ordine per le autovetture acquistate presso un concessionario ovvero data del passaggio di proprietà in caso di acquisto tra privati; »;

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Attività delle camere di commercio). — 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 34 della legge regionale n. 45/2017, le risorse disponibili sono assegnate alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi a ciascuna camera di commercio.

2. La concessione delle somme assegnate avverrà per metà ad inizio anno, e a seguire sulla base delle richieste inviate da parte delle C.C.I.A.A. in relazione alle domande di contributo pervenute.

3. Le somme eventualmente non richieste da una C.C.I.A.A. potranno essere riassegnate e concesse ad un'altra C.C.I.A.A. che ne abbia necessità.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 34 della legge regionale n. 45/2017, le risorse destinate alle C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività di competenza, sono assegnate per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi a ciascuna camera di commercio.

5. Lo svolgimento dell'attività di competenza delle C.C.I.A.A., nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono disciplinati nell'ambito della convenzione stipulata con l'amministrazione regionale.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Caratteristiche dei veicoli da rottamare). — 1. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria “M1” ed a una delle seguenti classi emissive:

a) benzina: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;

b) gasolio: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4.

2. Il veicolo da rottamare deve essere intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare in qualità di proprietario o comproprietario. ».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Caratteristiche dei veicoli da acquistare). — 1. Il veicolo deve appartenere alla categoria M1, essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, o usato a “km 0”, o usato, con alimentazione a benzina/metano o ibrido, di cilindrata non superiore a 4.000 cc che rientri nella categoria Euro 6, oppure appartenere alla categoria M1, nuovo, o usato a “km 0”, o usato, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, il veicolo usato a “km 0” o usato deve essere stato immatricolato da meno di due anni. ».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «pari a 85.000,00», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 150.000,00»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. È ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli di cui all'art. 4 ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti all'art. 5. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo di cui all'art. 4. Per averi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i trenta giorni antecedenti ed i trenta giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data medesima, ovvero alla data del passaggio di proprietà riportata sul certificato di circolazione in caso di veicolo usato o usato a km zero»;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 per veicoli nuovi e usati a km 0, è pari a:

a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;


b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;

c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 per l'acquisto di veicoli usati è pari al 50% delle somme di cui al comma 4 lettere a), b) e c). »;

e) il comma 6 è abrogato;



f) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I soggetti che acquistano il veicolo non possono avvalersi del contratto di *leasing*.

7-ter. Il veicolo non deve costituire un bene per l'esercizio di attività professionale o d'impresa. ».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto dall'amministrazione regionale, sentite le C.C.I.A.A., ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3 e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso», sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di acquisto di cui all'art. 2 comma 1, lettera f-bis»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema allegato A al presente regolamento; lo schema di domanda potrà essere modificato con decreto del direttore del servizio competente in materia di energia»;

d) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Lo schema di cui al comma 4 è pubblicato dall'amministrazione regionale e da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet; ciascun soggetto gestore pubblica anche il proprio indirizzo Pec. »;

e) il comma 6, è sostituito dal seguente:

f) «6. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'art. 6, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'art. 6, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:

a) copia del contratto/proposta di acquisto o dell'ordine del veicolo appartenente ad una delle tipologie di cui all'art. 5, ovvero certificato di proprietà in caso di acquisto da privato;

b) copia della fattura quietanzata o, se il venditore del veicolo è un soggetto privato, della documentazione dalla quale risulti il pagamento effettuato tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario;

c) copia della carta di circolazione del veicolo acquistato;

d) copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e-bis);

e) copia del libretto di circolazione del veicolo rottamato dal quale risultino le caratteristiche di cui all'art. 4 e i dati del proprietario. »;

g) al comma 7, le parole: «secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «secondo le seguenti modalità: »;

h) dopo la lettera b) del comma 9, è inserita la seguente:

«b-bis) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo, prima che siano passati tre anni dalla data della precedente domanda ammessa a contributo; »;

i) alla lettera d) del comma 9, le parole: «e specificate nell'avviso di cui al comma 2», sono soppresse;

j) alla lettera f) del comma 9, le parole: «da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «da quello indicato sul sito di ciascun soggetto gestore».

Art. 9.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 81/2018

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 081/2018, sono aggiunte le seguenti parole: «Le domande accolte ma non finanziate per mancanza di Fondi sono finanziate con le prime risorse disponibili. ».

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo dovrà essere acquistato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le domande di contributo relative a tali veicoli potranno essere presentate a partire dal 17 settembre 2019.

2. Per il 2019, le somme di cui all'art. 3 sono assegnate e concesse alle C.C.I.A.A. successivamente alla data di cui al comma 1, per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2018, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 30 aprile 2019, relativi a ciascuna camera di commercio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2019, n. **0123/Pres.**

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27-quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 luglio 2019 n. 31)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che all'art. 7 dispone l'insediamento all'interno della legge regionale n. 16/2014, dell'art. 27-quater per la disciplina della promozione storica ed etnografica;

Visto l'art. 27-quater della legge regionale n. 16/2014 che prevede la concessione di contributi per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della regione e delle aree contermini;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 27-quater della legge regionale n. 16/2014 che, a tal fine, prevede l'adozione di un regolamento regionale nel quale sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese di funzionamento ammesse fissando altresì i termini del procedimento;



Visto il testo del «Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'art. 27-*quater* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1182 del 12 luglio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'art. 27-*quater* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'art. 27-*quater* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(*Omissis*).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 27-*quater*, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di contributi inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, così come definite all'art. 27-*quater*, comma 2 della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti aventi ad oggetto:

- a) studi e ricerche storiche ed etnografiche;
- b) eventi e manifestazioni aperti al pubblico aventi anche carattere transnazionale;
- c) progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole.

Art. 2

Modalità di selezione delle iniziative

1. I contributi, di cui al presente regolamento, sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Attraverso l'attività istruttoria sono accertate l'ammissibilità delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e sono attribuiti i punteggi oggettivi.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione, di cui all'art. 3.

4. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto emanato dal direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione attività culturali, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 4, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo.

6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 3.

Commissione di valutazione


1. La commissione, nominata per ogni singolo avviso pubblico con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, è composta:

- a) dal direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) dal direttore del servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;
- c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione, di cui al comma 1, è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli-Venezia Giulia ovvero, relativamente al settore demotnoantropologico, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Per gli avvisi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la commissione è integrata anche da un rappresentante di Promoturismo FVG qualora i criteri di valutazione comportino una valenza turistica del progetto. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.



Art. 4.

Percentuale della misura del contributo

1. La misura del contributo è pari al cento per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento richiesta all'atto della domanda.

Art. 5.

Termini del procedimento

1. Il Servizio concede il contributo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda e ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale n. 16/2014, contestualmente eroga un importo corrispondente al cento per cento dello stesso contributo.

2. La rendicontazione della spesa è approvata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, stabilito dall'avviso, secondo quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile alla durata del progetto finanziato, sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è pagata dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27-quater, comma 5 della legge regionale n. 16/2014, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, dei docenti, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena;

b) spese generali di funzionamento per personale amministrativo: in particolare, spese per compensi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;

c) spese direttamente collegabili al progetto: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi, spese per stampa e pubblicazione della ricerca o degli atti del convegno e spese di cancelleria;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti e inviti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

f) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

g) spese sostenute per gli studenti: spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie del progetto, spese per ingressi a manifestazioni culturali, musei, mostre, parchi tematici e altre strutture attinenti al progetto e all'oggetto dell'avviso, spese di produzione del materiale prodotto dagli studenti, spese per gadget riferiti al progetto e per premi anche in denaro purché rivolti agli alunni destinatari dei progetti;

h) spese per l'acquisto di beni strumentali per la realizzazione del progetto.

2. Le seguenti tipologie di spese sono ammesse entro i seguenti limiti:

a) le spese generali di funzionamento per il personale amministrativo di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'importo del contributo;

b) le spese di rappresentanza, sostenute per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento del contributo;

c) le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettera h), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento del contributo.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura siano essi beni o servizi;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) spese di funzionamento: in particolare, spese per utenze, per canoni di locazione, spese condominiali, spese telefoniche, spese bancarie, spese postali;

f) liberalità, necrologi;


g) spese per oneri finanziari;

h) altre spese prive di una specifica destinazione.

Art. 9

Documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.



2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

8. Gli avvisi possono prevedere ulteriori modalità di giustificazione della spesa.

Art. 10.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto e verifica in loco

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

2. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento una verifica in loco per accertare l'effettiva realizzazione del progetto e le sue modalità.

Art. 11.

Rinvio all'avviso pubblico

1. Ai sensi dell'art. 27-*quater*, comma 4 della legge regionale n. 16/2014, gli avvisi pubblici definiscono, in particolare:

- a) i settori d'intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari e dei partner;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione delle domande;

e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;

f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;

g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;

h) le modalità di rendicontazione della spesa;

i) l'ammontare delle spese da rendicontare;

j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

k) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente regolamento con altri incentivi pubblici;

l) i termini iniziali e finali dei progetti;

m) modalità di comunicazione degli atti del procedimento.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2019, n. **0125/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, del 7 agosto 2019)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2019, n. 425;



Vista la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed, in particolare, l'art. 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale) il quale al comma 2 stabilisce che «Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;

b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.»;

Visto il «Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4», emanato con proprio decreto 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 19 luglio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2016

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4), è inserita la seguente:

«n-bis) esprimere il proprio parere per lo scorrimento delle graduatorie relative alle tipologie di accesso di cui all'art. 8.»

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 141/2016

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 è soppressa.

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2016

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 le parole «previo parere della struttura responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'AdG».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 141/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

19R00361



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2019, n. 0127/Pres.

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2019).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Regione doti i comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento, finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che, all'art. 10, comma 72, autorizza la Regione ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale n. 9/2009;

Visto il comma 73, dell'art. 10, della legge regionale n. 29/2018, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), ai sensi del quale il regolamento regionale definisce altresì i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali, i termini per la rendicontazione, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 605 del 12 aprile 2019 di approvazione in via preliminare del «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'art. 4-ter

della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)»;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 maggio 2019, ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1233 del 19 luglio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


FEDRIGA

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), definisce le modalità di assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per i sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi individuati all'art. 2, di seguito denominato fondo.



Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Le risorse del fondo sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento, o per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza.

2. I contributi a favore di terzi, da erogare in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, riguardano l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso:

a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) condomini per le parti comuni;

c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;

d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;

e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

3. La realizzazione di interventi in materia di sicurezza riguarda:

a) l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe e il potenziamento o ampliamento di quelli esistenti, compresi i collegamenti, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti, su edifici e zone a rischio, i relativi software e le licenze per l'utilizzo e l'interconnessione;

b) l'acquisto di veicoli a motore in uso alla polizia locale, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi di polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale));

c) l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale;

d) potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

4. Gli enti locali, dotati di un Corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 9/2009 al momento della presentazione della domanda, utilizzano i finanziamenti del presente regolamento esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Gli impianti di videosorveglianza di cui al comma 3, lettera a), tengono conto delle specifiche tecniche fornite dalla protezione civile regionale.

Art. 3.

Enti locali beneficiari del fondo

1. Gli enti locali beneficiari del fondo sono:

a) comuni singoli;

b) comuni capofila di forme associative tra comuni;

c) unioni territoriali intercomunali.

2. È inammissibile la domanda presentata singolarmente da un comune, qualora l'ente capofila di forme associative o l'unione di cui al comma 1, lettere b) e c), abbia presentato domanda anche per il comune medesimo.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati trasmettono, via pec, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forme associative, dal legale rappresentante dell'ente capofila, al servizio competente in materia di politiche di sicurezza, di seguito servizio competente.

2. L'ente capofila delle forme associative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Il servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. Gli enti locali sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano il modulo predisposto dal servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione «Polizia locale e sicurezza».

Art. 5.

Criterio per il riparto delle risorse

1. Il riparto del fondo da trasferire a ciascun beneficiario è dato dalla somma delle quote fisse e proporzionali calcolate come segue:

a) una quota fissa di:

1) euro 5.000,00 per ciascun comune dotato di un Corpo di polizia locale;

2) euro 10.000,00 per ciascun comune privo del Corpo di polizia locale;

b) le restanti risorse sono assegnate in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

2. In caso di forme associative o di unioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo complessivo del finanziamento è dato dalla somma della quota fissa e della quota proporzionale spettante a ciascun comune.

Art. 6.

Procedure di riparto, concessione e liquidazione

1. Entro quarantacinque giorni dal termine previsto dall'art. 4, comma 1, il direttore del servizio competente provvede con decreto al riparto delle somme disponibili a bilancio tra gli enti che presentano domanda di finanziamento, dandone comunicazione ai beneficiari.

2. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione «Polizia locale e sicurezza».

3. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in un'unica soluzione con decreto del direttore del servizio competente, entro sessanta giorni dal decreto di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità di gestione del finanziamento

1. Gli enti locali beneficiari possono gestire le risorse in forma associata, mediante convenzione, anche successivamente all'assegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 6.

2. Il bando emanato dagli enti locali per la concessione dei contributi a terzi, di cui all'art. 2, comma 2, riporta il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 8.

Rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 maggio del secondo anno successivo al trasferimento del fondo, utilizzando il modulo predisposto dal servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione «Polizia locale e sicurezza».



2. Il finanziamento è rideterminato e ridotto qualora dalla rendicontazione emerga che gli importi trasferiti non sono stati interamente utilizzati.

3. Gli enti locali provvedono alla restituzione delle somme non utilizzate entro novanta giorni dal termine previsto dal comma 1. Qualora l'importo non superi mille euro, si applica l'art. 56, comma 2-bis, della legge regionale n. 7/2000.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, il direttore del servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione.

Art. 9.

Revoca dei finanziamenti agli enti locali

1. L'amministrazione regionale provvede alla revoca dei finanziamenti assegnati secondo i seguenti criteri:

a) revoca parziale o totale in caso di utilizzo, parziale o totale, del fondo per interventi diversi da quelli indicati all'art. 2;

b) revoca parziale o totale in caso di utilizzo, parziale o totale, del fondo in violazione dell'art. 2, comma 4;

c) revoca totale in caso di mancata rendicontazione del fondo entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1;

d) revoca parziale nella misura del 20 per cento del finanziamento assegnato per mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione del logo di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 162 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019:

a) le domande degli enti locali di cui all'art. 4, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) gli enti locali beneficiari dei finanziamenti in materia di sicurezza, connessi alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2009, utilizzano i finanziamenti del presente regolamento esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2;

c) la quota fissa prevista all'art. 5, comma 1, spettante agli enti locali di cui alla lettera b) è pari a euro 5.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), il regolamento di cui all'art. 10 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi all'anno 2018.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2019, n. **0130/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con D.P.Reg. 92/2019.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2019).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed in particolare l'art. 10;

Visto il «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44» emanato con proprio decreto 4 giugno 2019, n. 092/Pres.;

Richiamato il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 92/2019» e ritenuto di emanarlo;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;



Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 luglio 2019, n. 1299;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 92/2019», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 92/2019.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92.

Art. 2.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 92/2019

1. Al comma 1, dell'art. 17, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)), le parole «e fino al 18 aprile 2019» sono soppresse.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 44/2017, produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016.


Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00363

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-049) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 2 0 7 *

€ 2,00

